

Prot. GC/ 2068

Roma, 18/09/2020

On. Alessio D'Amato

Assessore alla Sanità Regione Lazio
ass.sanita@regione.lazio.it

Dott. Renato Botti

Direttore Generale Sanità Regione Lazio
direttore.direzionesalute@regione.lazio.it

All'Ufficio Regionale Scolastico

direzione-lazio@istruzione.it

Richiesta di chiarimenti urgenti in merito a Certificati scolastici di rientro – Tutela dei lavoratori nelle scuole -

La comunicazione regionale in merito ai certificati scolastici di rientro correttamente indica che:

“In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica”.

Per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (art. 68) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta l'avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all'interessato e al PLS/MMG per la certificazione necessaria per il rientro a scuola.”

Le linee guida ISS **nel caso di focolai COVID-19 nelle scuole** precisano il percorso da seguire in modo puntuale che si substanza sinteticamente così: *se un bambino o studente o operatore scolastico hanno febbre e/o sintomi COVID-19 lo comunicano al PLS o MMG il quale richiede il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che **si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.***

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che lo studente o l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

Ne deriva che in ogni caso di paziente sintomatico il rilascio della attestazione è subordinato **all'esecuzione di tampone.**

Nel caso di febbre o altri sintomi l'operatore deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Tutela dei lavoratori nelle scuole: L'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".¹

In tal caso il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente.

Richiamate così le indicazioni normative si segnalano alle S.V. le seguenti criticità:

- 1) le Scuole danno istruzioni al pubblico non in linea con quanto sopra asserito, tipo "i PLS/MMG, al fine di evitare il sovraccarico delle strutture deputate all'esecuzione dei test diagnostici, prescriveranno i test di laboratorio per conferma del SARS-COV-2 solo in caso di "sospetto Covid-19" e non ad ogni affezione delle vie respiratorie."

Saggio consiglio, salvo il fatto che i sintomi delle varie affezioni respiratorie, raffreddore, influenza, RSV, etc, sono simili e **la diagnosi differenziale con la COVID 19 è impossibile senza test.**

Prosegue una Scuola asserendo che i certificati medici delle studentesse e degli studenti, pertanto, non potranno attestare in tutti i casi "l'avvenuta esecuzione del percorso diagnostico-

¹ https://www.iss.it/documents/20126/3857579/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf/99d9fa57-9dc8-8e09-b52b-b833d889cdef?t=1598083761947

terapeutico e di prevenzione per Covid-19”, che sarà rispettato solo in caso di una serie di elementi clinici ed epidemiologici valutati dal PLS/MMG. “

Così potrà essere se lo studente o l’operatore ha una colica renale, non certo se ha la febbre o sintomi respiratori.

- 2) Le Scuole danno indicazioni al loro personale di farsi fare il certificato di malattia anche quando tale personale non è Contatto stretto di caso, ovvero il MMG dovrebbe certificare una malattia in una persona sana, sic...
- 3) In modo simile le Scuole lungi dal mettere in atto le procedure di Legge in caso di operatori inabili al lavoro, quali ferie, congedi, permessi, *smart working*, invitano tali soggetti a inviare alla scuola un certificato di malattia.
- 4) Riceviamo segnalazioni che strutture quali Asilo Nido chiudono la struttura e mandano a casa i dipendenti chiedendo la certificazione di malattia a operatori mai entrati in contatto col soggetto caso positivo.

La scrivente FIMMG chiede pertanto alle S.V. di voler armonizzare i percorsi scolastici con istruzioni dettagliate agli Istituti Scolastici sulle procedure corrette.

Si coglie l’occasione per segnalare altresì che deve essere ottimizzata la procedura anche con il SISP e soprattutto la tempistica di comunicazione al PLS/MMG, se si vuole evitare la debacle del sistema tra 14 giorni, tempo intercorrente dall’apertura delle scuole.

Per lo stesso motivo si chiede di addivenire in tempi brevissimi alla decisione in merito alla richiesta di eseguire i test sierologici nei nostri studi per consentire la costituzione di un anagrafe immunitaria e l’affidamento alla medicina generale di tamponi rapidi al fine di aumentare la capacità del sistema sanitario regionale di fare diagnosi in tempi rapidi su pazienti sintomatici, fatta salva la libera scelta volontaria del singolo medico.

La Segreteria Regionale FIMMG Lazio.